

Pubblicato il 31/05/2024

**N. 11200/2024REG.PROV.COLL.
N. 02680/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Codisab S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A0323AA530, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente nell'ambito della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle relative "Opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica – Fraz. Martellona (Tivoli)" CUP: F32B21000040001 CIG: A0323AA530, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'aggiudicazione in favore del controinteressato piuttosto che nei confronti della ricorrente, previa esclusione e/o decurtazione del punteggio assentito nei confronti del primo classificato, Costruzioni Generali S.r.l. e, in particolare:

- della deliberazione n. 12 del 23 febbraio 2024 a mezzo della quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore controinteressato Costruzioni Generali s.r.l.;
- della proposta di aggiudicazione formulata con verbale conclusivo del 21 febbraio 2024 e del medesimo verbale;
- ove occorra, di tutti i verbali in seduta pubblica e riservata di gara (in particolare, del verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa del 24 gennaio 2024, del verbale di apertura e valutazione delle offerte tecniche del 14 febbraio 2024, del verbale di apertura e valutazione delle offerte economiche del 21 febbraio 2024, del verbale di seduta conclusiva del 21/22.02.2024, nonché di tutti gli ulteriori verbali e sedute, anche riservate), nelle parti in cui si è disposta l'ammissione e non viceversa l'esclusione del controinteressato, nonché la valutazione dell'offerta avversaria nei termini indicati nei medesimi verbali così da determinare l'aggiudicazione in suo favore;
- ove occorra, del verbale di valutazione in seduta riservata successivo all'apertura delle offerte tecniche del 14 febbraio 2024, nonché del verbale di seduta conclusiva del 21/22.02.2024, nelle parti in cui, in relazione al criterio B.6 d'offerta tecnica, mentre nel verbale di seduta riservata al controinteressato è stato attribuito il punteggio pari a 1, viceversa, nel verbale

di seduta conclusiva, per il medesimo criterio, gli è stato immotivatamente attribuito il punteggio pari a 3;

- ove occorra, della nota di riscontro fornita dalla S.A. all'istanza di accesso agli atti del 29 febbraio 2024 nella parte in cui giustifica la modifica del punteggio attribuito al controinteressato sul criterio B.6 (da 1 a 3) come dovuta ad "errori materiali della digitazione dei punteggi";
- ove occorra, del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

CON RICHIESTA

- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a.;
- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Codisab S.r.l. il 17 aprile 2024:

di tutti gli atti già gravati col ricorso introduttivo nonché:

- del verbale prot. n. 5773/2024 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto la procedura di verifica possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario nei confronti del controinteressato ed accertamento condizioni consegna in via d'urgenza delle lavorazioni inerenti a Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva (appalto integrato – art. 108 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023) e dell'esecuzione dei lavori per le “OPERE DI DIFESA IDRAULICA DEL FIUME ANIENE IN DESTRA

IDRAULICA – Fraz. MARTELLONA (TIVOLI)”. CUP: F32B21000040001

– CIG: A0323AA530;

- della Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 892 del 27.03.2024 di ratifica della Delibera d'urgenza del Presidente n. 12 del 23.02.2024 avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del controinteressato;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

CON RICHIESTA

- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e 122 c.p.a.;

- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.

III. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Generali S.r.l. il 22 aprile 2024:

- del verbale di gara del 24 gennaio 2024, nella parte relativa alla valutazione della documentazione amministrativa del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;

- del verbale di seduta riservata del 14 febbraio 2024, nelle parti relative all'ammissione in gara del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. e alla valutazione della sua offerta tecnica ed economica;

- del medesimo verbale, nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;

- del verbale di seduta pubblica del 21 febbraio 2024, nella parte in cui l'offerta del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l. è stata inserita nella graduatoria di gara;

- della deliberazione 23 febbraio 2024 n. 12 di aggiudicazione della gara, nella parte relativa alla posizione di secondo graduato del R.T.I. Codisab S.r.l./Dsba S.r.l.;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla Costruzioni Generali S.r.l.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e della Costruzioni Generali S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di pubblicazione del dispositivo formulata all'esito dell'udienza pubblica dai difensori della ricorrente;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

- a) accoglie l'impugnazione principale e quella incidentale nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati.
- b) respinge la domanda di subentro del ricorrente principale nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato e la domanda di risarcimento del danno;
- c) dichiara l'inefficacia del contratto se medio tempore stipulato;
- d) spese compensate.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO